

Contratti tipo

07 giugno 2017

La legge n. 580 del 29 dicembre 1993 ha assegnato alle Camere di Commercio italiane importanti compiti per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente. Questo riconoscimento ha consentito alle Camere di Commercio di svolgere numerose funzioni allo scopo di favorire una concorrenza corretta tra le imprese e tutelare in maniera sempre più adeguata i consumatori nell'interesse generale dell'economia.

Tra queste funzioni, l'art. 2, comma 2, della legge n. 580 del 1993 e s.m. ha previsto, in particolare:

la predisposizione di contratti tipo;
il controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

Grazie al loro ruolo di enti pubblici, indipendenti e imparziali, le Camere di Commercio da anni svolgono con competenza tali compiti, confermandosi veri e propri enti di regolazione del mercato.

Si è avvertita, pertanto, la necessità di predisporre strumenti uniformi per tutte le Camere di Commercio che potessero dare risposte concrete alle imprese ed ai consumatori di tutta Italia.

Il sistema camerale – per merito della positiva esperienza raggiunta sino ad oggi – ha inteso dunque compiere un ulteriore salto di qualità, ponendo in essere un Progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto della Direzione Generale di Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore del 2 marzo 2006 (art. 9), finalizzato alla predisposizione e alla successiva divulgazione a livello nazionale, di pareri sulla presenza delle clausole inique contenute nei modelli contrattuali standard in uso nei principali settori economici e schemi contrattuali privi di clausole vessatorie.

La elaborazione dei pareri sulla vessatorietà delle clausole nei contratti conclusi con i consumatori e la predisposizione dei contratti tipo, coordinata a livello nazionale dall'Unioncamere, è il frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio ed il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori.

In questo modo si è inteso, da un lato, rendere più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e continuano a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato e, dall'altro, in relazione alle loro caratteristiche di flessibilità e agilità, renderli capaci di recepire eventuali specificità che dovessero pervenire dai contesti territoriali.

Mediante il Progetto nazionale le Camere di Commercio italiane intendono dunque mettere a disposizione di tutti gli operatori economici (imprese, consumatori e loro Associazioni) il frutto della loro attività, nell'intento di assicurare, in collaborazione con i rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico, regole di trasparenza e di equità al mercato, per accrescere la competitività.

I settori di intervento prescelti nella predisposizione di contratti-tipo e di controllo delle clausole-inique, tocca ambiti contrattuali estremamente differenti nei quali si persegue altresì lo scopo di deflazionare e prevenire il contenzioso tra professionisti e consumatori, anche mediante l'inserimento di clausole di risoluzione alternativa delle controversie.

I contratti tipo sono strumenti a carattere preventivo che si predispongono per evitare l'insorgenza di problemi tra consumatori e imprese. La legge 580/1993 ha affidato alle Camere di commercio il compito di promuovere l'utilizzo di questa tipologia contrattuale tra imprese, loro associazioni e associazioni dei consumatori e degli utenti. Questo compito consente di assicurare regole di trasparenza e di equità nella fase di stesura, grazie alla collaborazione delle diverse

componenti economiche e sociali che trovano nelle Camere una sede ideale per raggiungere un accordo.

Le clausole inique o vessatorie sono, invece, quelle clausole che determinano, a sfavore del consumatore, uno squilibrio rilevante nei diritti e negli obblighi derivanti da un contratto.

L'applicazione del contratto tipo argina gli inconvenienti che si possono presentare quando vengono stipulati i cosiddetti "contratti standard", di solito predisposti dalle imprese. In alcuni casi, queste ultime pongono il consumatore in una posizione di svantaggio. In altri casi, invece, i testi contrattuali sono definiti con termini ambigui e poco chiari, rendendo scarsamente trasparenti diritti ed obblighi delle parti.

Nell'ambito delle "Iniziative uno Vantaggio dei Consumatori" (art. 9 del Decreto 2 marzo 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico), e invece stata creata una banca dati del che raccoglie Contratti Tipo, Codici di Condotta e Autodisciplina e pareri sulla presenza di clausole inique nei modelli standard attualmente in uso nei principali settori economici

Da oggi gli operatori economici, le imprese, le associazioni di categoria, i consumatori e le loro associazioni, potranno accedere alla banca dati nazionale dei contratti tipo e delle clausole inique, di Unioncamere e delle Camere di Commercio, dove troveranno a disposizione una serie di contratti tipo, codici di condotta e autodisciplina e pareri sulla presenza di clausole inique nei modelli standard attualmente in uso nei principali settori economici.

COORDINAMENTO

TIZIANA POMPEI

Vice Segretario Generale Unioncamere

Dirigente - Area Regolazione del mercato, tutela della concorrenza ed innovazione